

governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006, ovvero nei confronti delle imprese agricole interessate dall'influenza aviaria.

Inoltre, nell'ambito della suindicata disponibilità finanziaria, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i trattamenti già concessi nel caso in cui i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.

Il comma proroga i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria al 31 dicembre 2006.

Infine, il c. 411 prevede che le risorse finanziarie attribuite nei casi di crisi di specifici settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma e della legge n. 311/2004 e non completamente utilizzate possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa.

#### *Comma 499.*

Introduce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.

L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile dell'attività svolta sia ai fini dell'IRPEF che a quelli dell'IRAP.

Vengono, poi, elencati tutti coloro che non sono ammessi alla suddetta operazione.

La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e di altri parametri riferibili al contribuente.

Per i periodi di imposta oggetto di programmazione per la parte dichiarata eccedente quella programmata è prevista una riduzione di 4 punti percentuali delle aliquote applicabili al reddito complessivo sia IRPEF che IRAP.

I contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi e la facoltà di effettuare versamenti volontari.

**Comma 523.**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. Inoltre, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale anche attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo in misura non inferiore al 20% medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

**Comma 594.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi con l'INPS stipulati ai sensi della legge n. 350/2003, relativi al pagamento degli indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006 "Determinazione, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398."**

Stabilisce, per l'anno 2006, nella misura risultante in allegata tabella, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi del decreto-legge n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987 e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, c. 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, introdotto con l' art. 36, c. 1, della legge n. 342/2000.

Il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati deve essere liquidato sulle retribuzioni convenzionali suddette.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 febbraio 2006 "Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8**

**agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2005".**

Conferma, anche per l'anno 2005, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva prevista per il settore edile, ai sensi dell'art. 29, c. 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995 e successive modificazioni.

**Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi".**

*Art.1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.*

Dispone che gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima ed alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e che non siano già titolari di un trattamento pensionistico autonomo possono cumulare periodi assicurativi non coincidenti (purché di durata non inferiore a sei anni) per conseguire un'unica pensione.

Il soggetto interessato deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età con un'anzianità contributiva di almeno venti anni ovvero deve far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni indipendentemente dall'età anagrafica.

*Art. 2. Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti.*

La facoltà di richiedere la totalizzazione è riconosciuta, altresì, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver raggiunto il diritto alla pensione.

*Art. 3. Esercizio del diritto.*

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all'ultimo ente gestore presso cui il medesimo è o è stato iscritto.

Viene, inoltre, ribadita la preclusione della totalizzazione nel caso in cui sia stata accettata la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Solo nel caso in cui la ricongiunzione sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito, può essere chiesto il recesso dalla suddetta ricongiunzione.

***Art. 4. Modalità di liquidazione del trattamento.***

Le gestioni interessate determinano il trattamento pro quota, ciascuna per la propria parte di competenza e con riferimento ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Vengono, inoltre, disciplinate le regole per il calcolo del suddetto trattamento.

***Art. 5. Pagamento dei trattamenti.***

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna per la propria quota. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

***Art. 7. Norme finali.***

La facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Vengono abrogate le precedenti disposizioni relative alla totalizzazione previste dall'art. 71 della legge n. 388/2000 e relativo regolamento di attuazione. Viene, peraltro fatta salva sia la disciplina previgente, qualora più favorevole, per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del provvedimento, sia le altre disposizioni in vigore in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2006  
"Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2006".**

Prevede l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, di un massimo di 170.000 cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea indicati nel presente decreto.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  
"Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari  
nel territorio dello Stato, per l'anno 2006".**

Prevede l'ingresso in Italia, nell'anno 2006, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri non comunitari residente all'estero, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome.

**Legge 23 febbraio 2006, n. 51 "Conversione in legge con modificazioni,  
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e  
proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di  
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative".**

*Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali.*

Proroga al 31.12.2006 la validità della normativa in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.

**Legge 24 febbraio 2006, n. 104 "Modifica della disciplina normativa  
relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti".**

Prevede l'estensione alle lavoratrici ed ai lavoratori, assunti da datori di lavoro privati con qualifica di dirigente, della tutela previdenziale concernente la maternità e la paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, l'erogazione dei trattamenti economici riconosciuti, per congedi e riposi per maternità o paternità, sarà posta a carico degli Istituti previdenziali ed assistenziali competenti.

E' previsto, a carico del datore di lavoro, il versamento obbligatorio del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, c. 1, del citato decreto legislativo n. 151/2001, in considerazione dei diversi settori produttivi.

L' INPS controllerà gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 marzo 2006 "Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese".**

Riconosce alle categorie di lavoratori, iscritte nelle liste di mobilità, specificatamente indicate nell'art. 3 del presente decreto, che accettino una sede di lavoro distante oltre 100 km dalla residenza, il diritto ad un contributo entro il limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro. Il suddetto contributo viene concesso nelle ipotesi di mobilità territoriale finalizzata al mantenimento o alla creazione di nuova occupazione. L'importo, così come determinato nell'art. 4 del decreto, viene erogato dietro richiesta dei lavoratori interessati e in seguito alla predisposizione di un'apposita graduatoria degli aventi diritto.

Le competenti sedi provinciali dell'INPS provvedono all'erogazione del contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro. Inoltre, l'INPS rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Legge 11 marzo 2006, n. 81 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".**

*Art. 01. Disposizioni in materia di previdenza agricola.*

Prevede la sospensione, fino al 31 luglio 2006, dei giudizi pendenti e delle procedure di riscossione e recupero di tutti gli arretrati contributivi, compresi quelli cartolarizzati, che risultano alla data del 30 giugno 2005.

Uguualmente la sospensione riguarda le norme di cui all'art. 10, c. 7, del decreto legge n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 ai fini del rilascio del Documento di regolarità contributiva.

Sospende, per il triennio 2006-2008, gli aumenti di aliquota previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 146/1997 e ridetermina, per il periodo suddetto, le agevolazioni contributive previste nelle aree svantaggiate, stabilite dall'art. 9 della legge n. 67/1988 e successive modificazioni:

- nei territori montani la riduzione contributiva compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole in difficoltà e nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%.

Prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella stabilita ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 338/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989.

A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'Inps, per via telematica, trimestralmente, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'Inps, possono, a decorrere dal 1° luglio 2006, portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, i suddetti importi.

*Art. 1-bis. Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura.*

Prevede, tra l'altro, una serie di misure finalizzate a fronteggiare la crisi aviaria e, in particolare dispone, in favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 ottobre 2006, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e

ai versamenti tributari nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti.

*Art. 1-ter. Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990.*

Dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e dell'economia e nei limiti di spesa di euro 52.000.000, per l'anno 2006, sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni dal 1990 al 1992, dovuti dalle imprese colpite dal sisma del 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Rivalutazione per l'anno 2006 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)" (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006) e successivo Comunicato di rettifica (G. U. n. 107 del 10 maggio 2006).**

Fissa all' 1,9 % l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicarsi per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 65, c. 4, della legge n. 448/1998 (assegno per nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001 (assegno per maternità).

Di conseguenza l'assegno mensile per nucleo familiare numeroso, per l'anno 2006, è pari, nella misura intera, a euro 120,3925; per le domande relative al medesimo anno il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti è di euro 21.671,6903.

Invece l'assegno mensile di maternità, per l'anno 2005, da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari, nella misura intera, a euro 288,75; per le domande riguardanti il medesimo anno il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 30.099,59.

**Legge 24 marzo 2006, n. 127 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il**

**reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà nonché disposizioni finanziarie”.****Art. 1.**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica Italia lavoro, un programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato a garantire il reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni e la proroga dei contratti di solidarietà sulla base di accordi sottoscritti tra le imprese, le organizzazioni sindacali e il suddetto Ministero.

I lavoratori, durante il periodo di partecipazione al programma, percepiscono un trattamento di sostegno al reddito pari all'ultima mensilità di mobilità, erogata fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma o al conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Gli oneri per il sostegno al reddito dei lavoratori, dopo il periodo di mobilità sono posti a carico delle imprese. Nel caso in cui il lavoratore rifiuta un impiego di caratteristiche analoghe al precedente esce automaticamente dal sistema di protezione sociale.

Modifica l'art. 1-quinquies del decreto legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004 stabilendo che spetta ai datori di lavoro l'obbligo di comunicare la decadenza di cig e mobilità di lavoratori assunti. In particolare, i responsabili di attività formative, le agenzie per il lavoro e i datori di lavoro sono tenuti a comunicare direttamente all'Inps i nominativi dei lavoratori che si possano presumere decaduti da trattamenti previdenziali. In base a tale comunicazione, l'INPS emette la dichiarazione di decadenza. Infine, a tali lavoratori viene concessa la possibilità di cumulare cig e mobilità con la retribuzione o compenso derivante da attività lavorativa temporanea e occasionale.

Le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle misure previste (pari a 1.300.000 euro per il 2006, 2.600.000 euro per il 2007 e 15.600.000 euro per il 2008) affluiscono al bilancio dell'INPS e ad esse viene data apposita evidenza contabile.

L'INPS effettua, inoltre, un monitoraggio delle domande di accesso al sostegno del reddito da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione di eventuali correttivi.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006  
"Adeguamento per l'anno 2006, degli importi delle pensioni, degli  
assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi  
civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la  
concessione delle provvidenze stesse".**

Il decreto determina i limiti di reddito, vigenti per l'anno 2006 per poter fruire delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili:

- 13.973,26 euro annui per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili totali ed ai sordomuti;
- 4.089,54 euro annui per l'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- 6.717,94 euro annui per l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. (Art.1).

Stabilisce, inoltre, gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze suddette nelle misure di seguito indicate:

- Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: 689,56 euro; per gli invalidi civili totali: 450,78 euro; indennità di comunicazione per i sordomuti: 226,53 euro; indennità speciale per i ciechi ventesimisti: 164,96 euro. (Art.2).
- Importi da erogare ai minorati civili:
  - 257,47 euro – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
  - 238,07 euro – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventesimisti;
  - 176,67 euro – assegno spettante ai ciechi civili decimisti.(Art. 3).
- Incremento, fino a 60,23 euro, dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 67, c. 3, della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso. (Art. 4).

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a 10,33 euro, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità di frequenza, di età inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a 5.096,65 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a 10.655,19 euro. (Art. 5).
- Incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a 551,35 euro, per tredici mensilità, tenendo conto che:
  - il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 7.167,55 euro;
  - il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 7.167,55 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 12.129,91 euro;
  - qualora i redditi posseduti siano inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi, alle medesime condizioni, anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione. (Art. 6).

Riduzione, pari a 93 euro, dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e dell'indennità speciale ai ciechi ventesimisti, per il periodo nel quale i beneficiari usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dalla legge n. 289/2002, art. 40, commi 1, 2 e 3. (Art. 7).

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006  
"Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche  
amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96  
e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma 246  
della legge 23 dicembre 2005, n. 266".**

Il presente decreto autorizza le pubbliche amministrazioni ad assumere, nell'anno 2006, personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° novembre 2006. L'INPS è autorizzato ad assumere 18 unità.

**Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 28 aprile 2006 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243".**

Provvede ad integrare e disciplinare i compiti della COVIP quale autorità di vigilanza incaricata di ricevere le richieste dei soggetti interessati indirizzando l'attività di adeguamento e omogeneizzazione cui le diverse forme di previdenza complementare sono chiamate.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 28 aprile 2006, n. 225 "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del <Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante>, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88".**

Apporta modifiche al regolamento del Fondo in argomento, adottato con decreto n. 88/2002, e prevede, in particolare, l'esclusione del personale con qualifica di dirigente dai benefici di cui all'art. 2, c. 1, del decreto suddetto, previsti per il sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori dipendenti. Ugualmente, stabilisce l'esclusione del personale dirigente, dalla normativa riguardante il versamento effettuato dall'ETI di un contributo ordinario pari allo 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti (art. 6, c. 1).

Infine, prevede, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l'onere a carico del Fondo dell'assegno per nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2006, n. 226 "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del <Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito>, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158".**

Apporta modifiche al regolamento approvato con decreto n. 158/2000. In particolare, l'art. 5, c. 2, relativo alle prestazioni erogate dal Fondo, prevede che a tali interventi vengano ammessi fino alla scadenza del Fondo (30 giugno 2020) i lavoratori delle aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari che nell'ambito di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi favoriscano il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

**Legge 1 giugno 2006, n. 202 "Conversione in legge del decreto legge 3 aprile 2006, n. 136 recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali".**

Rinvia al 31 dicembre 2007 il termine entro cui il Ministero del lavoro potrà prorogare e concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga a favore delle imprese destinatarie di accordi governativi di settore e di area, ai sensi dell'art. 1, c. 410, della legge n. 266/2005.

Slitta al 31 maggio 2006 il termine per sottoscrivere gli accordi tra Ministero del lavoro, parti sociali e imprese per varare programmi di reimpiego dei lavoratori che compiono 50 anni di età entro il 31 dicembre 2006 ai sensi del decreto legge n. 68/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127/2006.

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2006 "Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006".**

Ridefinisce tutti i criteri e le priorità, di carattere generale, da rispettare per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. In particolare, stabilisce che l'azione di ogni Dicastero, ente e organismo pubblico sia improntata, per i restanti mesi dell'anno 2006, al più rigoroso contenimento della spesa, sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006 e nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze espressamente indicate.

Stabilisce, dunque, di adottare comportamenti altamente selettivi nella gestione delle spese escludendo azioni suscettibili di determinare un aumento degli oneri, di garantire il contenimento degli organici e dei vincoli in materia di nuove assunzioni nel settore pubblico ribadendo, altresì, il tetto del 60% (art. 1, c. 187, della legge n. 266/2005) per tutte le assunzioni a tempo determinato e per le tipologie di lavoro flessibile.

Stabilisce, inoltre, di accertare con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i presupposti di obbligatorietà per l'adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, alle convenzioni quadro Consip e di rinegoziare, ove necessario, improntandoli ad un rigoroso contenimento, i contratti per studi, incarichi di consulenza, rappresentanza, pubblicità, autovetture di servizio.

Le amministrazioni interessate sono tenute, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei, al rigoroso e puntuale obbligo di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa di importo superiore a 5 mila euro, ai sensi dell'art. 1, c. 173, della predetta legge finanziaria 2006.

**Legge 12 luglio 2006, n. 228 "Conversione in legge del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa".**

Proroga alcuni termini in materia di previdenza agricola; in particolare, posticipa al 15 ottobre 2006 la sospensione dei giudizi pendenti e delle procedure di riscossione e recupero relativi ai carichi contributivi dovuti dai datori di lavoro agricoli e dai lavoratori autonomi agricoli all'INPS, risultanti alla data del 30 giugno 2005.

**Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2006 "Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge**

**7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti trasporto pubblico locale".**

Autorizza, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 472/1999 e come conseguenza per le minori entrate corrisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il pagamento, a favore dell'INPS, dell'importo di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2006.

**Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".**

*Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.*

Il presente articolo abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per le attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi rapportati agli obiettivi che si volevano raggiungere.

*Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali.*

Prevede, per l'anno 2006, una riduzione del 10%, nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data del 4 luglio 2006, degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti e organismi pubblici non territoriali. Le somme derivanti dalle suddette riduzioni sono versate da ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di ottobre 2006.

Per le medesime voci di spesa le previsioni non potranno superare per il triennio 2007-2009, l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006. Rimane valido quanto previsto dal comma 57 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005 ovvero che la percentuale di crescita, per gli anni 2006 e 2007, non potrà superare il 2% delle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente.

Le somme accantonate per effetto di quest'ultima riduzione verranno versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello

**Stato. Le Amministrazioni vigilanti non potranno approvare bilanci degli organismi pubblici nei quali gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato di aver ottemperato alle suddette disposizioni.**

***Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.***

**Stabilisce che la spesa complessiva per incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta a una riduzione globale non inferiore al 10%.**

***Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.***

**Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale stabilito dal citato comma 57 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, prevede che nel caso in cui lo stesso non venga rispettato dagli enti interessati, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a loro favore, vengano ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti da conti consuntivi degli esercizi 2005, 2006 e 2007. Agli enti che, invece, non beneficiano di contributi a carico del bilancio dello Stato viene imposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette eccedenze di spesa.**

***Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.***

**Riduce la percentuale prevista per le spese per studi, incarichi di consulenza e convegni, rispetto a quella prevista ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) stabilendo che la stessa passi dal 50% al 40%. Pertanto, dal 2006 le spese in questione non possono superare il 40% di quelle sostenute nel 2004.**

***Art. 28. Diarie per missione all'estero.***

**Stabilisce che le diarie per le missioni all'estero vengano ridotte del 20% a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (4 luglio 2006).**

***Art. 29. Contenimento spesa per commissioni, comitati e altri organismi.***